



COMUNE DI FUCECCHIO

Città Metropolitana di Firenze

ORDINANZA SINDACALE N. 28 DEL 22/05/2020

OGGETTO: LIBERALIZZAZIONE ORARI ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA. ABROGAZIONE DELLE ORDINANZE N. 41 DEL 12.02.2004 E N. 188 DEL 27.06.2012.

IL SINDACO

Considerato il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 che ha condotto all'adozione di importanti azioni di contenimento del contagio richiedendo, tra l'altro, la sospensione temporanea di numerose attività produttive, tra cui quelle legate al settore di cura della persona;

Preso atto che il D.P.C.M. 17.05.2020 e l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 57 del 17.05.2020 rilevano che il livello di rischio integrato, valutato dall'INAIL come medio-alto per le suddette attività, rende necessaria una rimodulazione graduale e progressiva delle misure di contenimento del contagio, che tenga in considerazione le specificità e le modalità di organizzazione del lavoro, nonché le particolari criticità di gestione del rischio in tale settore, al fine di garantire la tutela della salute sia del personale addetto e che dell'utenza;

Ritenuto, pertanto, opportuno prevedere la liberalizzazione dei giorni e degli orari di lavoro per l'esercizio delle attività di acconciatore ed estetista al fine di consentire un arco temporale più esteso per accedere ai servizi dopo il lungo periodo di chiusura, in considerazione del fatto che le misure di contenimento, in molti casi, determineranno necessariamente una riduzione del numero dei trattamenti da poter effettuare contemporaneamente;

Considerato, altresì, che la liberalizzazione dei giorni e degli orari possa consentire una più agevole turnazione tra i lavoratori, riducendo la presenza in contemporanea di soggetti nello stesso ambiente e possa soddisfare meglio le richieste dell'utenza;

Considerata l'evoluzione che il settore economico in oggetto ha avuto negli ultimi anni nonché l'esigenza degli operatori di poter soddisfare al meglio il tipo di servizio che l'utenza tende a richiedere in modo assai più diversificato rispetto al passato;

Visto il D.P.C.M. 17.05.2020 e i suoi allegati;

Vista, altresì, l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 57 del 17.05.2020, con la quale viene recepito il calendario delle riaperture delle attività economiche previste dal D.P.C.M. 17.05.2020 e le relative linee guida;

Viste la Legge 17.08.2005 n. 174 e la Legge R.T. 03.06.2013 n. 29 che disciplinano l'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visti, altresì, la Legge R.T. 31.05.2004 n. 28 e il relativo Regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 47/R del 02.10.2007 così come modificato dal D.P.G.R. n. 12/R/2014 che disciplinano le attività di estetista, tatuaggio e piercing;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per le attività di acconciatore ed estetista approvato con Deliberazione C.C. n. 89 del 27.12.2006;

Viste le norme di liberalizzazione contenute nel D.L. n. 7/2007, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 02.04.2007, n. 40 e la relativa soppressione dell'obbligo di chiusura infrasettimanale;

Visti gli artt. 11 e. 12 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 che sanciscono il principio secondo cui l'accesso e l'esercizio delle attività di servizio costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie, mentre limitazioni possono essere previste esclusivamente nei casi in cui sussistano motivi imperativi di interesse generale;

Vista, altresì, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, 27 agosto 2018, n. 2065, che si è pronunciato sulla legittimità dell'Ordinanza sindacale che liberalizza gli orari e i turni di chiusura delle attività di acconciatori ed estetisti in quanto, "in assenza di limitazioni imposte dal legislatore nazionale o regionale, l'art. 50, comma 7, Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267 ne attribuisce il relativo potere al Sindaco, non ravvisando differenze sostanziali di contenuto nella legislazione comunitaria e nazionale susseguite a far data dal D.L. 4 luglio 2006 n. 223, dalla direttiva 2006/123/CE, cosiddetta Bolkestein e relativa legge di recepimento (D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59);

Richiamate le proprie ordinanze:

- n. 41/2004 del 12.02.2004 riguardante gli orari delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista;
- n. 188/2012 del 27.06.2012 che ha modificato parzialmente quanto previsto nella suddetta Ordinanza n. 41/2004.

Ritenuto che l'Ordinanza sindacale n. 41/2004 preveda un regime di orari e giorni di apertura delle attività di acconciatore ed estetista divenuto ormai incompatibile in relazione alle sopravvenute norme di liberalizzazione e, soprattutto, alle più recenti esigenze di contenimento dell'epidemia da Covid-19 che impongono una rimodulazione delle modalità di organizzazione del lavoro;

Visto l'art. 50 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali – che attribuisce al Sindaco una generale competenza in materia di orari di determinate attività al fine di favorire il miglior temperamento degli interessi di utenti, servizi pubblici e attività commerciali;

ORDINA

- 1) l'abrogazione delle Ordinanze sindacali n. 41/2004 del 12.02.2004 e n. 188 del 27.06.2012;
- 2) di dare atto della liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura delle attività di acconciatore ed estetista nel rispetto, comunque, di quanto previsto dai relativi C.C.N.L. del personale dipendente in materia di orari e giorni lavorativi;
- 3) che ciascun titolare/legale rappresentante di impresa esercente l'attività di acconciatore, estetista ha l'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante appositi cartelli o altri mezzi visibili dall'esterno;
- 4) la presente ordinanza entra in vigore il giorno 21.05.2020 ed è resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, nonché comunicata alle Associazioni di categoria e ai titolari delle attività in oggetto.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (DPR n.1199/1971), ovvero ricorso amministrativo al TAR Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Sindaco
Spinelli Alessio